



FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI

Corso Base Rischio medio

La Sicurezza nei luoghi di lavoro

- ❑ Inizia dai Responsabili (direzione).
- ❑ E' un progetto permanente.
- ❑ Si basa sulla PREVENZIONE.
- ❑ **E' compito di tutti.**



**IL LAVORATORE E' PROTAGONISTA ATTIVO DELLA SICUREZZA!!!
DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI INFORMARE.... MA
I LAVORATORI HANNO IL DOVERE DI INFORMARSI**

**La prestazione di lavoro resa dal lavoratore deve essere svolta
“in condizioni di sicurezza”, grazie all’azione del datore di
lavoro e dei suoi più stretti collaboratori – che restano gli
obbligati principali – ma, al tempo stesso, deve essere “sicura”
anche grazie al rispetto, da parte sua, degli obblighi impostigli
direttamente dalla legge.**



Articolo 2 del D.lgs 81/08 le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale

CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO E CULTURA DELLA SICUREZZA

**CULTURA DELLA
SICUREZZA**
oltre alla **conoscenza**
dobbiamo avere la
coscienza del rischio!

Il fattore umano - causa principale per oltre il 70% degli infortuni sul lavoro


- il coraggio di dire “no” quando l’esecuzione delle richieste iniziali può compromettere la salute e/o la sicurezza propria o quella degli altri,
- la concentrazione,
- l’osservazione dei dettagli e la percezione dei pericoli,
- la capacità di rimanere lucido in situazioni di emergenza,
- la capacità di problem solving.



I costi per l'azienda della mancata sicurezza

I costi della mancata sicurezza:

- *personale ammalato o infortunato*
- *danno agli impianti e alle attrezzature*
- *costi per riparazioni, energia elettrica.. etc.*
- *conflitti con il personale*
- *scarso rendimento del personale*
- *perdita di immagine sul mercato*



I costi sociali della mancata sicurezza

La mancata prevenzione comporta costi sociali ed economici elevati:

- mediamente oltre **un milione di infortuni** all'anno con più di mille "morti bianche" e diverse decine di migliaia di invalidità permanenti;
- **oltre 30 miliardi di €** all'anno per cure, risarcimenti, mancata produzione



CONCETTO DI RISCHIO:

...è indipendente da noi e non esiste attività umana priva di rischio



Concetto di rischio: inteso come **calcolo probabilistico** (la probabilità che il danno si verifichi **nelle normali condizioni di utilizzo** di un macchinario, prodotto, nello svolgimento di un lavoro);

Concetto di pericolo (ciò che ha il potenziale di causare il danno)

Concetto di Rischio

È il filtro soggettivo attraverso il quale gli eventi sono visti dagli individui in un contesto.

...il nostro comportamento e le nostre azioni non dipendono dalla realtà oggettiva, ma dall'interpretazione soggettiva di una determinata situazione da parte di ciascun individuo.

Rischio e pericolo

Noi siamo circondati da situazioni di **pericoli potenziali**, tutti i giorni. Anche un semplice ed innocuo giocattolo per bambini può rappresentare un pericolo, quando lasciato in cima ad una scala dove qualcuno potrebbe scivolarci sopra e cadere lungo le scale.



Quindi, essere sicuri significa principalmente **minimizzare al massimo i rischi** controllando la nostra esposizione al pericolo (riordinare i giochi dei nostri figli), piuttosto che tentare di rimuovere ogni possibile pericolo potenziale dalla nostra vita (gettare via o addirittura vietare i giocattoli per i nostri figli).

Definizione



PERICOLO

Un pericolo esiste quando un oggetto (o una sostanza) o una situazione ha la **capacità intrinseca** di causare un effetto avverso o nocivo.

RISCHIO

La **probabilità** che il danno alla persona o alle cose si verifichi realmente.

DANNO

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione



La percezione del rischio e il rischio reale. ...la scienza statistica aiuta a sfatare alcuni

Ancor oggi, nonostante il grande sviluppo del mezzo aereo, diverse persone lo evitano, se possibile, perché lo ritengono insicuro. Secondo uno studio condotto nel 2000 dal Dipartimento dei Trasporti Britannico (<http://www.scienze-ricerche.it/?p=11199>), in relazione alle ore di viaggio (numero di vittime ogni miliardo di ore)

l'autobus urbano è il mezzo più sicuro con in media 11 morti, segue **il treno con 30**,

l'auto con 130 morti ogni miliardo di ore;

220 vittime fra i pedoni, 550

se si va **in bicicletta**, per arrivare alla **moto/motociclo con quasi 5.000 vittime** ogni miliardo di ore.

L'aereo da questo punto di vista è sicuro **quanto il treno con 30,8** morti ogni miliardo di ore.

...bisogna imparare a valutare quello che in economia si chiama il rapporto costi/benefici.



La percezione del rischio



- Età
- Sesso
- Grado di cultura
- Contesto sociale, economico, politico
- Interessi
- Capacità
- Abilità
- Conoscenze
- Gruppo

Case study

PERCEPITE COME RISCHIO UNO O PIU' DI QUESTI FATTORI?

ARMI DA FUOCO	CACCIA
FUMO DI SIGARETTA	CONTRACCETTIVI
ENERGIA NUCLEARE	VEICOLI A MOTORE
INCENDI	AVIAZIONE
ALCOOL	OPERAZIONI CHIRURGICHE
PESTICIDI	MOTOCICLETTE
LAVORO DI POLIZIA	LAVORO

Case study

Percezione dei rischi in diversi gruppi di persone negli USA

(da Radiation, UNEP, 1987, modificato)

	Donne	Studenti	Uomini d'affari	Rischi e loro gravità (n. morti/anno)	
1	O	O	D	(A) Fumo di sigaretta	150.000
2	C	D	F	(B) Alcool	100.000
3	D	A	C	(C) Veicoli a motore	50.000
4	A	P	A	(D) Armi da fuoco	17.000
5	F	C	B	(F) Motociclette	3.000
6	B	F	L	(G) Operazioni chirurgiche	2.800
7	H	B	M	(H) Aviazione	1.300
8	M	M	O	(I) Caccia	800
9	P	N	G	(L) Incendi	195
10	G	L	I	(M) Lavoro di polizia	160
				(N) Contraccettivi	150
				(O) Energia nucleare	100
				(P) Pesticidi	?

Rischio e Sicurezza



<https://prezi.com/3sygfroe1-lx/la-percezione-del-rischio/>

19 settembre 1932, grattacielo RCA del Rockefeller Center in costruzione.

Charles Clyde Ebbets fotografa 11 colleghi manovali seduti su una trave sospesa nel vuoto durante la loro pausa pranzo. Ciò che colpiva e colpisce della foto è l'assoluta tranquillità con cui i lavoratori consumavano il proprio pranzo a quella vertiginosa altezza.

Il punto cruciale sta nel fatto che quegli uomini non ritenevano pericolosa la situazione in cui si trovavano.


Processo di cambiamento culturale

...oltre che puntare sulla trasmissione di conoscenze, la formazione deve fornire un modo di concepire e attuare i comportamenti sicuri, senza trascurare le componenti motivazionali, valoriali ed emotive.



...Il concetto di Rischio e la cultura della Prevenzione

Educare alla sicurezza, istruire al rischio e al pericolo significa cambiare mentalità: avere contezza che il rispetto delle regole, e il senso di appartenenza sono fondamentali.



Prevenzione: cos'è

- La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate ad **impedire o ridurre il verificarsi** di eventi non desiderati.
- Gli interventi di prevenzione sono in genere **rivolti all'eliminazione** o, nel caso la stessa non sia concretamente attuabile, **alla riduzione dei rischi** che possono generare dei danni".



Prevenzione nei luoghi di lavoro

La "Prevenzione" è definita **dall'art. 2 lett. n) del D.L.gs n° 81 - 9/04/2008** come:

«il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno».



“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...].”

Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo II – Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32

“«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.”

D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico” sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), art. 2 “definizioni”.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [...].

Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo III – Rapporti Economici, Articolo 41.

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Codice Civile (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), articolo 2087, Tutela delle condizioni di lavoro

Prima fonte normativa: il Codice Civile

L'**art. 2087 del Codice Civile** costituisce il primo riferimento normativo in merito alla sicurezza sul lavoro. Tale articolo obbliga il datore di lavoro ad “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Da questo riferimento codicistico risalta un aspetto interessante: le misure che dovrà adottare il datore di lavoro per **garantire sicurezza** dei suoi dipendenti dipendono dalla **particolarità del lavoro** (la specifica attività svolta), l'**esperienza** (il numero di anni che vede i dipendenti impegnati in una certa mansione) e la **tecnica** (il livello di progresso tecnologico raggiunto in ambito di sicurezza del lavoro).

Art. 2087

L'articolo 2087 è una norma fondamentale di carattere generale, cardine di tutto il sistema, che impone la verifica continua dell'organizzazione del lavoro e dell'aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare, secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile":

Quali sono le misure generali di tutela previste dal Testo Unico

Fare un elenco di tutte le misure presenti nel D. lgs. 81/08 per la sicurezza nelle aziende e dei relativi vantaggi non è semplice, in quanto abbastanza numerose.

- valutazione del rischio (o dei rischi) relativamente a ciascuna attività dei lavoratori;
- gestione, amministrazione e riduzione dei rischi, anche mediante apposito servizio di prevenzione (ivi incluse tutte le prescrizioni di legge relative, per esempio, alla stesura del DVR, alla nomina e alla formazione di RSPP e ASPP, ai controlli e alle ispezioni da attuarsi in specifici casi e circostanze, e così via);
- attenzione particolare nell'utilizzo di agenti fisici, chimici e biologici negli ambienti di lavoro (compreso ogni tipo di ufficio) al fine di implementare ogni protocollo necessario a prevenire incidenti e a mantenere la piena agibilità degli ambienti, a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e di chiunque dovesse trovarsi nei medesimi ambienti di lavoro;
- controllo sanitario degli operatori;
- formazione specifica per lavoratori, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- aggiornamento dei soggetti elencati nel punto precedente attraverso approfondimenti in conformità alle modifiche della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Tutto ciò è finalizzato alla diminuzione del bilancio degli infortuni sul lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro contiene concetti quali l'obbligo della valutazione dei rischi: è il datore di lavoro il soggetto responsabile delle norme di sicurezza.

Prevenzione: Art.2087 del codice civile.

L'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro, di adottare le **misure generiche di prudenza e diligenza**, nonché tutte le cautele necessarie, **secondo le norme tecniche e di esperienza**, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile).

Grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro; mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi

Le misure di prevenzione

- Le misure di prevenzione possono essere di tipo *tecnico*, *operativo* o *procedurale*.
 - *Ripari*, carter, dispositivi di sicurezza e/o interblocco (micro, doppio comando), fotocellule, applicati a macchine impianti attrezzature, con organi in movimento accessibili a parti del corpo del lavoratore.
 - *L'informazione, la formazione e l'addestramento* dei lavoratori.
 - *La progettazione*, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti.
 - L'*evitare situazioni di pericolo* che possano determinare un danno probabile (rischio).
 - L'adozione di *comportamenti e procedure operative adeguate*.
 - Il *controllo dei luoghi* e la segnalazione di situazioni di pericolo.

Il lavoratore: art 20 D.lgs. 81/08



“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Il lavoratore: obblighi

DS Pina De Martino



- **Contribuire** insieme al Datore di Lavoro al Dirigente e al Preposto all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Osservare** le disposizioni e le **istruzioni impartite** dal datore di lavoro e dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- **Utilizzare** correttamente **macchinari e attrezzature** di lavoro, **sostanze e preparati pericolosi**, nonché i **dispositivi** di sicurezza.

Il lavoratore: obblighi

- **Segnalare** immediatamente al datore di lavoro o dirigente **le eventuali deficienze** delle attrezzature o le condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza.
- **Non rimuovere** o modificare senza autorizzazione **i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo.
- **Non compiere** di propria iniziativa **operazioni o manovre** che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.



Il lavoratore: obblighi

- **Partecipare** ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- **Esporre** apposito tesserino di riconoscimento.



Prevenzione nei luoghi di lavoro

Adottare
le misure
Antinfortunistiche



Prevenzione nei luoghi di lavoro

Adottare delle misure antincendio e delle procedure di pronto intervento.



Prevenzione nei luoghi di lavoro



Osservare la segnaletica per lavorare più sicuro.

Prevenzione nei luoghi di lavoro



Osservare la segnaletica per lavorare più sicuro.

Prevenzione nei luoghi di lavoro

- Indossare i DPI




Le misure di prevenzione

- UTILIZZO DEI DPI NELLA SCUOLA

- Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- I DPI quindi devono essere impiegati (art. 75 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione

-



Le misure di prevenzione e protezione

- Ogni parte del corpo ha i suoi DPI "DEDICATI", in relazione ai fattori di rischio presenti in ambiente di lavoro.



Le misure di prevenzione e protezione

Se li abbiamo a disposizione,
usiamoli!










Prevenzione nei luoghi di lavoro



I concetti di salute e sicurezza non sono fissi nel tempo e nello spazio ma si trasformano considerevolmente

"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattia o d'infermità"

(Organizzazione Mondiale della Sanità,
Costituzione dell'OMS, 1948)

"... Nel 2011, il British Medical Journal definì la salute come **"la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive"** (BMJ luglio 2011)

Pina De Martino



INFORTUNI

Incidenti e infortuni mancati



Denuncia infortuni

Tutti gli infortuni devono essere tempestivamente comunicati alla segreteria didattica, saranno annotati su apposito registro indicando chiaramente lo svolgimento dei fatti e le persone che erano presenti.


INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Almeno una volta nella vita lavorativa, è capitato di trovarsi di fronte ad una situazione dove si è arrivati a pensare: “fortunatamente non è successo nulla, ma poteva succedere”

L'esperienza dei lavoratori è in grado di mettere in evidenza situazioni infortunistiche.

E' chiaro che queste situazione debbono essere subito segnalate al fine di trovare una soluzione.

Report Near Misses



**Checking a near thing can
prevent the real thing!**

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I mancati incidenti o quasi incidenti

I “quasi incidenti “ sono episodi che non hanno prodotto danno pur avendone il potenziale.

Il verificarsi di un infortunio è sempre associato a comportamenti a rischio che fortunatamente non producono conseguenze.

Incidenti e infortuni mancati



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine della valutazione dei rischi, i quasi infortuni sono importanti per avere un'ampia casistica di indagine .

Stessa importanza deve essere data a quegli infortuni che non hanno prodotto giorni di assenza dal lavoro superiore ad un giorno e quindi non registrati nell'apposito registro.

Quindi **non bisogna soffermarsi ai soli incidenti registrati.**



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Si deve quindi analizzare gli incidenti intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche la messa in atto di comportamenti pericolosi, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche e così via.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I mancati incidenti vengono definiti come:

“ un evento indesiderato nel quale non si verificano lesioni, invalidità o vittime”.

Quindi la norma non li definisce ma specifica che “hanno la potenzialità di produrre un danno”.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La difficoltà nell'individuare un "near miss" risiede nella diversa percezione del rischio da parte dei lavoratori.

L'azienda che decide di gestire questa tipologia di rischio deve definire con esattezza cosa intende per "quasi incidente" in maniera più chiaro possibile.

La definizione data da National Safety Council è:

un Near Miss è un evento non programmato che non ha provocato ferite, malattie o danni pur avendone il potenziale, per cui un danno mancato".

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Esempio:

se un lavoratore si rende conto che un manutentore sta lavorando in altezza abbandonando il martello su di un piano senza alcuna protezione per la caduta dell'attrezzo potrà segnalare la situazione come potenziale rischio ...

ma se il martello cade e fortunatamente non colpisce nessuno , questo diventa un evento che poteva avere conseguenze anche letali pertanto assume la connotazione di NEAR MISS (incidente mancato)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Perché segnalare?

perché favorisce lo sviluppo di una cultura della sicurezza

perché costruisce profili di rischio per settore

perché supporta l'apprendimento e l'individuazione di soluzioni

perché aiuta a utilizzare in maniera razionale preziose risorse

perché migliora la fiducia dei lavoratori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Lo studio di questi incidenti deve partire dall'analisi delle cause che hanno prodotto l'evento.

I Near Miss risultano pertanto importanti “ indicatori di rischio” che hanno il vantaggio di non creare danno.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Near miss reporting.

È una modalità di raccolta strutturata e volontaria delle segnalazioni degli incidenti e dei quasi incidenti (near miss), in modo da fornire una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di miglioramento atte a prevenire il riaccadimento nel futuro.



il lavoratore, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all'interno dell'azienda.

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli [articoli 20](#), comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e [43](#), comma 3, primo periodo;



Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza**;
- d) utilizzare in modo appropriato **i dispositivi di protezione messi** a loro disposizione;
- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per **eliminare o ridurre le situazioni di pericolo** grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.